



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Al Senato Accademico
sull'attività svolta nell'anno accademico 2007/2008

Genova, dicembre 2008

Luigi Francesco Meloni

PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dal Senato Accademico, presento, a conclusione dell'anno accademico 2007/2008, la relazione sull'attività del Garante di Ateneo.

E' doveroso premettere che ho iniziato ad esercitare le relative funzioni il 1° febbraio 2008; conseguentemente, tutti gli interventi da parte di questo Ufficio compiuti prima di tale data sono opera del mio predecessore.

Ritengo, peraltro, utile, per quei membri di codesto Senato che non ne facevano parte al momento della precedente relazione (a.a. 2006/2007), riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento.

La fonte normativa di esso è l'articolo 6 dello Statuto dell'Ateneo che assegna al Garante "il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università." Ed, a conclusione dell'istruttoria "egli comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza."

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- La figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene.
- Mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione all'ufficio interessato, nella forma delle conclusioni, va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità trasmette le sue conclusioni...").

La differente natura dei due atti (osservazioni e conclusioni) ha indotto a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti.

- In tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2007/2008 sono state trattate n. 27 pratiche. Di esse 9 riguardano studenti, 7 riguardano impiegati amministrativi, 8 i docenti, 2 terzi estranei e una l'Amministrazione.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse; di queste si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

Numero Pratica	a.a. 2007/2008	<u>OGGETTO</u>
1		<i>Doglianza di un candidato relativa dell'ammissione ad una SSIS. La doglianza non è stata accolta in quanto il ricorrente non è risultato, al termine della procedura concorsuale, collocato nella graduatoria degli idonei, non avendo raggiunto, in ciascuna prova, il punteggio minimo richiesto dal bando (18/30).</i>
2 pag. 12		<i>Quesito di un docente relativo all'accessibilità dei dati dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti di cui a D.R. 3.109 del 16/06/2006.</i>
3		<i>Istanza di un docente a contratto volta al riconoscimento di un'attività didattica svolta nell'ambito di una Scuola di Specializzazione durante un precedente anno accademico. Tale attività risultava essere stata svolta da altro docente, a seguito di una revoca operata dal competente Consiglio di facoltà. Appurata l'effettiva situazione, il medesimo Consiglio di facoltà ha provveduto a rettificare la revoca e a riconoscere l'attività svolta dal docente.</i>
4		<i>Richiesta di rimborso delle tasse universitarie pagate da uno studente, iscritto ad un corso di laurea dell'Ateneo nell'a.a. 07/08, a seguito del trasferimento presso altra Università.</i>

		<i>La richiesta è stata accolta dall'Amministrazione ed è stata estesa ai casi analoghi con delibera del Senato Accademico.</i>
5		<i>Istanza di due studenti laureandi volta a sostenere per la seconda volta nella medesima sessione un esame di profitto precedentemente non superato. Infondatezza della richiesta, in quanto il relativo Manifesto degli studi della Facoltà prescriveva il divieto di tale ripetizione.</i>
6		<i>Istanza volta ad ottenere una proroga per la presentazione dei documenti amministrativi per l'esame di laurea da parte di uno studente che aveva ottenuto, dal competente Consiglio di corso di studio, l'approvazione di un piano di studi articolato su una durata più breve rispetto a quella normale. Accoglimento dell'istanza da parte degli Uffici amministrativi al fine di consentire allo studente il raggiungimento dei cfu necessari al completamento del proprio percorso didattico.</i>
7		<i>Segnalazione anonima circa l'utilizzo di un linguaggio inappropriato in un forum dell'Ateneo utilizzato da docenti e studenti. Irrilevanza dal punto di vista penale, civile, amministrativo del contenuto dei messaggi in argomento.</i>
8		<i>Richiesta di alcuni dipendenti circa la corrispondenza ai principi di ragionevolezza ed imparzialità del criterio di valutazione del titolo di idoneità conseguito in precedenti procedure di concorso adottato dal Regolamento di assunzione del personale tecnico-amministrativo (D.R. n. 625/2001), poiché in esso sono previsti due limiti massimi di punteggio: fino a 6 punti per le procedure selettive pubbliche (art. 8, comma 2) e fino a 2 punti per le procedure di progressione verticale di passaggio alle cat. C e D (art. 30, comma7). Il sospetto di irragionevolezza ed imparzialità non appare fondato. Infatti, gli articoli citati sono situati in due distinti titoli del suddetto Regolamento: il Titolo II (art.8) riguarda i concorsi dall'esterno; il Titolo III (art.30) riguarda i concorsi interni; ciascuno con finalità diverse. In particolare, nelle procedure interne l'Amministrazione tende a privilegiare le competenze professionali dimostrate dal dipendente nell'esercizio delle sue mansioni comprimendo, di conseguenza, il valore dell'idoneità a precedenti procedure selettive analoghe.</i>
9		<i>Doglianze di un docente, responsabile della sezione di un dipartimento dell'Ateneo, circa l'asserito ritardo organizzativo della propria struttura. La questione è stata sottoposta al competente Consiglio di Dipartimento.</i>
10		<i>Istanza di alcuni dipendenti a tempo determinato circa loro ammissibilità alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006 n.296, secondo cui "le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono ammettere alla detta procedura di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di</i>

		<i>anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28/09/2007". Gli istanti difettano, ai fini della stabilizzazione, del requisito dell'anzianità di tre anni (art.1 comma 519 della L. n. 296/2006) posseduta nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, ossia al 1 gennaio 2007.</i>
11		<i>Richiesta di informazioni da parte di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa circa l'applicazione, da parte dell'Ateneo, dell'art. 3, comma 94, lettera b) della Legge 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008), poiché, al momento della richiesta, non risultava attivata la procedura di stabilizzazione ivi prevista. L'Amministrazione ha avviato gli atti ricognitivi finalizzati alla predisposizione, entro la data del 30 aprile 2007, del piano di stabilizzazione di cui alla richiesta.</i>
12		<i>Richiesta di informazioni da parte di un dipendente in ordine alla possibilità di essere trasferito ad uno dei Poli didattici decentrati dell'Ateneo. Tale richiesta, sentito il competente Ufficio amministrativo, è stata poi inoltrata per competenza alla Facoltà di afferenza del dipendente.</i>
13		<i>Richiesta di parere da parte di un docente dell'Ateneo circa la validità della delibera di un Consiglio di dipartimento in ordine alla sua richiesta afferenza al dipartimento stesso. A seguito di un favorevole parere preventivo del competente consiglio, la richiesta è stata formalizzata in una successiva seduta dello stesso Consiglio che, all'unanimità, ha accolto la domanda di afferenza, con riserva di acquisizione del parere di un docente, assente ingiustificato, che aveva chiesto il rinvio della votazione della pratica. La materia in esame è disciplinata, per rinvio operato dall'art. 67 ("Validità delle adunanze") del Regolamento Generale di Ateneo, dall'art.44 ("Regolamentazione delle adunanze e pubblicità dei verbali), secondo il quale "Tranne i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento generale di Ateneo -(e non è il caso de quo)-, l'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, dedotti gli assenti giustificati...Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto -(e non è il caso de quo)-...". Infatti, nello stesso verbale si affermava la regolarità dell'adunanza che disponeva della "maggioranza qualificata..a dare il proprio parere". Ciò considerato, è stata confermata da questo Garante la validità della deliberazione in esame e la necessità di dare attuazione alla stessa. Il docente interessato ha, successivamente, ritirato la propria domanda di afferenza.</i>
14		<i>Esposto di una studentessa, la quale, conseguita la laurea</i>

		<p><i>presso un'altra Università, lamenta un'anomalia nel conteggio dei crediti formativi compiuto dal competente Consiglio di corso di studi al momento della sua iscrizione ad un corso di laurea specialistica presso questo Ateneo, con la conseguenza di vedersi revocata la borsa di studio ARSSU.</i></p> <p><i>L'esposto è risultato infondato in quanto la studentessa non era in possesso del prescritto requisito di 150 cfu (v. Bando ARSSU, art. 10, lett. o) necessari all'erogazione di detto beneficio.</i></p>
15		<p><i>Proposta di un Capo Settore al Dirigente del proprio Dipartimento tendente all'affidamento ad un dipendente di un incarico ai sensi dell'art. 29 del CCI del 9/10/2001 (oggi disciplinato dall'art. 38 del CCI in vigore). Ottenuto parere favorevole dal competente Collegio di Dipartimento, il Dirigente, come da procedura prevista, ha inoltrato la richiesta al Direttore Amministrativo. Tardività nel perfezionamento di detta procedura.</i></p> <p><i>Conseguenti doglianze del dipendente destinatario dell'incarico per il protrarsi dell'iter amministrativo.</i></p> <p><i>Questo Garante ha richiamato la doverosità di una risposta nei tempi stabiliti dall'art. 2 della Legge n. 241/1990.</i></p> <p><i>Il procedimento si è concluso col "conferimento dell'incarico de quo" pur con "carattere di eccezionalità".</i></p>
16		<p><i>Richiesta di notizie da parte dei genitori di uno studente iscritto ad un corso di laurea circa il procedere regolare del corso di studi.</i></p> <p><i>Questo Garante, alla luce dell'art. 8, comma 8, del Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali (D.R. n. 198 del 11/07/2001), secondo il quale – conformemente a quanto stabilito dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)- "L'Ateneo consente la comunicazione e diffusione di dati riguardanti studenti e diplomati, su richiesta di soggetti pubblici e privati, al fine di favorirne le esperienze professionali e la collocazione nel mondo del lavoro", non ha accolto la suddetta richiesta.</i></p>
17		<p><i>Richiesta da parte di alcuni studenti iscritti ad una Scuola di Specializzazione circa l'opportunità del pagamento di 150€ quale iscrizione ad un corso a numero programmato facoltativo nella considerazione che essi avrebbero frequentato solo successivamente il corso in argomento.</i></p> <p><i>Legittimità della richiesta del pagamento da parte dell'Amministrazione in quanto il pagamento rappresenta l'atto di perfezionamento dell'iscrizione, senza il quale il diritto soggettivo alla partecipazione al corso a numero programmato verrebbe meno.</i></p> <p><i>L'Ateneo ha comunque concesso una proroga del suddetto pagamento.</i></p>
18 pag .16		<p><i>Istanza di un docente, dapprima sottoposto ad arresti domiciliari e a provvedimento di sospensione obbligatoria dall'impiego, volta alla riammissione in servizio, previa revoca</i></p>

		<p>della sospensione facoltativa dall'impiego, successivamente applicatagli.</p> <p>La norma di riferimento è l'art. 91, primo comma, parte I del D.P.R. 10/01/1957: "L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio".</p> <p>La durata degli effetti del provvedimento di sospensione è disciplinata dall'art. 9, secondo comma, della L. 7 febbraio 1990 n.19 "Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto".</p> <p>Tale termine si compierà per il caso in esame nel giugno del 2009.</p>
18bis pag. 20		<p>Richiesta del medesimo docente volta ad ottenere la corresponsione degli utili derivati da due prestazioni conto terzi svolte dal proprio dipartimento di afferenza.</p> <p>Per una delle due prestazioni nulla può essere preteso dal docente che, di fatto, non ha potuto dare il proprio apporto professionale al progetto, essendo stato attivato dopo i provvedimenti cautelativi sospensivi.</p> <p>Relativamente alla seconda prestazione, il procedimento amministrativo risulta ancora in corso e le relative valutazioni impongono l'utilizzazione di strumenti procedurali di cui il Garante non dispone.</p>
19		<p>Protocollo di intesa fra la delegazione di parte pubblica e parte privata ai sensi dell'art. 26 CCI del 2001 (oggi art. 35 CCI del 2007) che stabilisce "I criteri per l'attribuzione di compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL, <u>ivi compresi i compensi per la partecipazione a progetti finalizzati</u> sono definiti annualmente in apposita seduta di negoziazione".</p> <p>Norme richiamate dall'esponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 68 citato, comma : "Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia delle amministrazioni, e di qualità dei servizi istituzionali"; - art. 68 citato, comma 2, lettera d): "in relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per...<u>erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppi e/o individuale...</u>". <p>La doglianza del dipendente riguarda la riduzione del compenso incentivante per coloro cui sono spettati compensi, <u>comprensivi dei progetti finalizzati</u>, superiori a € 1.500 lordi.</p> <p>Egli vi si è opposto sostenendo che il compenso incentivante debba aver riguardo alla natura, alla qualità e alla partecipazione del servizio prestato (e non la percezione di</p>

		<p>compensi per la partecipazione a progetti finalizzati considerata per ridurre il compenso incentivante).</p> <p>Si è osservato che è incontestabile la legittimazione degli autori del citato Protocollo; che il testo di tale atto non è esorbitante dalla delega conferita; che, trattandosi di accordo libero intercorso fra due parti rappresentative di differenti interessi, il Garante non poteva sindacare il principio contestato dall'esponente.</p>
20		<p>Doglianze di uno studente iscritto al secondo anno della SSIS per il ritardo nella comunicazione delle modalità di recupero di una prova di esame del precedente anno accademico.</p> <p>Il coordinatore del corso ha quindi comunicato che, non essendo presenti in sede docenti competenti in materia, si è dovuto cercare altrove, peraltro con esito positivo, e che tale ricerca ha causato il lamentato ritardo.</p> <p>Lo studente è stato pertanto contatto al fine di stabilire un calendario concordato.</p>
21 pag.22		<p>Richiesta di parere da parte dell'Amministrazione in ordine all'esistenza di due tipologie di didattica frontale a tempo pieno e due a tempo parziale: da un lato i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della L. 230/05, dall'altro quelli che hanno assunto servizio successivamente, ciò alla luce dell'art. 1, comma 19, della citata Legge che dispone: "I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge <u>conservano lo stato giuridico</u> e il trattamento economico in godimento...".</p> <p>Necessità di stabilire cosa debba intendersi per "stato giuridico" da conservare sotto il profilo del vincolo di orario di didattica frontale. Esso riguarda soltanto i diritti e i doveri in godimento dal docente grazie a disposizioni normative primarie (leggi ed atti equiparati) e ad atti normativi secondari (regolamenti).</p> <p>L'orario minimo dell'attività di didattica frontale anteriore alla L. 230/05, disciplinato da meri atti amministrativi, non costituisce, pertanto, parte integrante dello "stato giuridico".</p> <p>L'organo che ha l'obbligo di intervenire, allorquando si riscontri, da parte di un docente, l'abituale mancanza ai doveri di ufficio, compreso il vincolo di orario di 120 ore di didattica frontale, è il Preside di Facoltà, a sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) dello Statuto di Ateneo ("...sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà...").</p>
22		<p>Doglianze di un docente in ordine ad asserite incongruenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fra il bando per la presentazione dei progetti di ricerca di Ateneo 2008 e i criteri stabiliti dalla competente Commissione di Area Scientifica, cui appartiene il docente (nel Bando, a proposito della composizione del

		<p>gruppo di ricerca, non è indicato il numero minimo di strutturati mentre fra i criteri fissati dalla citata Commissione è disposto che ogni gruppo sarà formato da tre docenti di tipo I);</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il bando gli indicatori di valutazione dei progetti possono essere integrati dalla Commissione con ulteriori parametri che, invece, sono stati trasformati in parametri di esclusione (il responsabile del progetto dovrà essere un docente strutturato dell'Area che non usufruisca di un PRIN 2007). <p><i>In ordine alla prima questione, questo Garante ha ritenuto che alla Commissione di ciascuna Area sia stato attribuito, per assicurare la qualità del gruppo di ricerca, il compito di fissare la composizione del gruppo medesimo.</i></p> <p><i>In ordine alla seconda doglianza, posto che “gli ulteriori parametri di valutazione” non debbano essere in contraddizione con il bando, si è ritenuto che non potesse essere previsto alcun criterio di esclusione alla partecipazione di detto gruppo di ricerca, benché, solo sul piano della ragionevolezza, tale esclusione potesse apparire fondata.</i></p>
23		<p><i>Doglianze di un docente in ordine al criterio di ripartizione degli utili tra il personale del dipartimento preposto alla ricerca scientifica in relazione ad un contratto di attività conto terzi. Il parametro adottato, a seguito della votazione favorevole del competente Consiglio di dipartimento, riportava la descrizione delle varie attività in termini di ore-uomo (diagramma di Grant).</i></p> <p><i>L'esponente ha sollevato l'obiezione secondo cui l'effettivo impegno dei ricercatori si sarebbe dovuto valutare a consuntivo e che la mancanza di applicazione di tale criterio ha comportato un arricchimento per alcuni soggetti e un danno per altri.</i></p> <p><i>Il Garante ha sottolineato l'approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento, della proposta di ripartizione “riferita a tutti i contratti e prestazioni”, compresa, pertanto, quella in esame.</i></p> <p><i>Ferma restando tale approvazione, alla luce delle norme contenute nell'art. 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro..”) e nell'art. 1.467 del Codice Civile (risoluzione del contratto per eccessiva onerosità”), questo Ufficio, ove possibile ridefinire l'apporto del singolo soggetto al progetto, ha suggerito l'opportunità di riconvocare il Consiglio di Dipartimento per il riesame della materia.</i></p>
24 pag.27		<p><i>Richiesta di parere da parte di alcuni docenti in ordine all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di docenti a tempo pieno.</i></p> <p><i>Il Garante, sottolineata l'esigenza di non sottrarre all'Ateneo alcuna possibile risorsa finanziaria nella previsione di una diminuzione dei finanziamenti da parte dello Stato, ha individuato alcune iniziative che l'Ateneo potrebbe assumere</i></p>

		<p><i>in proposito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>in particolare, la previsione esplicita delle ipotesi di divieto nel Regolamento di Ateneo che disciplina le consulenze svolte a titolo privato dai docenti;</i> - <i>una riformulazione dell'art. 5 del citato Regolamento con la specificazione dei criteri da applicare per il conferimento degli incarichi ovvero per gli eventuali dinieghi;</i> - <i>seguire, nel caso di Enti pubblici, la regola per cui la richiesta di stipula delle convenzioni sia diretta alle strutture universitarie e non ai singoli docenti;</i> - <i>segnalare ai docenti a tempo pieno le conseguenze a loro carico nel caso in cui svolgano attività privata in mancanza della prescritta autorizzazione.</i>
25		<p><i>Doglianze di uno studente così riassumibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>avendo sostenuto un esame di profitto con esito negativo, l'esaminatore registrava sul libretto universitario l'annotazione "non idonea";</i> - <i>la mancata ammissione al tirocinio del terzo anno del proprio corso di laurea, nonostante il superamento dell'esame relativo al tirocinio del precedente anno di corso.</i> <p><i>Lo studente ha chiesto l'intervento del Garante per ottenere la cancellazione della suddetta annotazione dal proprio libretto universitario e l'accesso al tirocinio del terzo anno.</i></p> <p><i>La prima doglianza è fondata ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo che così dispone: "Nel caso di non superamento (dell'esame) l'espressione "respinto" viene riportata soltanto sul verbale di esame...".</i></p> <p><i>Appare, invece, infondata la seconda doglianza secondo quanto disposto dal Manifesto degli studi del corso di laurea in oggetto, che indica proprio l'esame non superato dallo studente tra le propedeuticità all'accesso del tirocinio del terzo anno di corso.</i></p>
26		<p><i>Doglianze di uno studente per il mancato esercizio della facoltà di ritirarsi da un esame di profitto e, quindi, di rifiutare il voto apposto dall'esaminatore sul libretto universitario.</i></p> <p><i>La doglianza risulta fondata ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo che dispone: "Qualora lo studente si ritiri dalla prova <u>l'esito dell'esame</u> è registrato solo sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato" e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente".</i></p>
27		<p><i>Doglianze di un dipendente circa il mancato accoglimento di un'istanza di trasferimento ad un Centro Servizi Bibliotecari dell'Università.</i></p> <p><i>Applicazione delle norme contenute nella "Normativa di attuazione sperimentale dell'art. 32 del CCI" in vigore dal 19 ottobre 2007.</i></p> <p><i>Infondatezza dell'istanza e segnalazione dell'opportunità di trovare una soluzione pratica che consenta il risparmio di una considerevole somma annualmente corrisposta a ditta esterna</i></p>

	<p><i>per l'espletamento degli stessi compiti assolvibili dall'esponente, ove trasferito.</i></p> <p><i>Il medesimo esponente ha altresì lamentato un irrigidimento dei rapporti personali all'interno del proprio ufficio e l'esclusione da attività formative.</i></p> <p><i>In ordine a questa seconda doglianza, il Garante ha segnalato l'urgenza di costituire, ai sensi dell'art. 28 del CCI, il Comitato Paritetico per il fenomeno del mobbing che, ad oggi, risulta inesistente.</i></p> <p><i>L'Amministrazione, considerato il disagio espresso dal dipendente, ha disposto l'assegnazione dello stesso ad altro settore in attesa dell'espletamento delle ordinarie procedure di mobilità interna.</i></p>
--	---

OSSERVAZIONI

Pratica n.2

“Quesito di un docente relativo all’accessibilità dei dati dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti di cui a D.R. 3.109 del 16/06/2006”.

“Per risolvere il quesito proposto occorre tenere presenti le finalità che la Legge n. 370/99 ha inteso perseguire adottando un sistema di valutazione delle attività didattiche e amministrative dell’Università che si fonda sulla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti. Il sistema è disciplinato per l’Ateneo genovese dal Regolamento di cui a D.R. 3.109 del 16/06/06 che, all’art. 6 comma 1, ne indica la metodologia e ne specifica le finalità, disponendo che “Le informazioni provenienti dalla somministrazione dei questionari sono rese disponibili ai **singoli docenti** a cura del **Preside** e sono successivamente comunicate, in forma aggregata, agli **Organi** dei singoli corsi di studio, al fine di trarne **indicazioni sulla coerenza tra la didattica erogata, i crediti formativi previsti e gli obiettivi programmati.**”

Ciò premesso, il quesito proposto si articola in due domande:

1. quali dati oggettivi siano trasmissibili agli Organi competenti;
 2. quali soggetti possano avere legittimo accesso a tali dati.
-
1. Le modalità di elaborazione dei dati sono indicate dall’art. 5 del Regolamento citato in tre livelli di aggregazione: a) il livello di facoltà, b) il livello del corso di studi, c) il livello di ciascun insegnamento e per singolo docente.

Nulla osta, secondo la normativa, che i risultati di tutti e tre le tipologie di elaborazione dei dati vengano portate a conoscenza degli Organi collegiali competenti. Le tabelle dei questionari dovranno comunque esporre una visione dettagliata di tutti i dati che devono essere elaborati al fine di consentire un'esaustiva analisi degli stessi, da cui trarre le indicazioni programmatiche richieste dal Regolamento.

La soluzione prospettata appare in armonia con il principio generale di trasparenza dell'attività amministrativa enunciato dall'art. 22 della Legge generale sull'azione amministrativa 7 agosto 1990, n. 241.

2. La seconda domanda riguarda l'individuazione dei soggetti che hanno titolo di legittimo accesso ai dati in argomento.

Non vi è dubbio che il *dominus* della procedura di trattamento dei dati sia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento, il Preside di Facoltà, che rende disponibili i dati ai singoli docenti e, successivamente, agli Organi competenti per il tramite del Presidente del Corso di Studi e del Presidente e del Vicepresidente della Commissione Paritetica di Facoltà. La disposizione non sembra peraltro doversi interpretare in senso restrittivo limitando a tali autorità individuali l'accesso ai dati, ma essa appare suscettibile di un'interpretazione che consenta il diritto di accesso ai componenti dei due Collegi che fanno capo alle autorità indicate. I provvedimenti richiesti dal ridetto art. 6 comma 1 del regolamento per i fini istituzionali sopra enunciati non possono che essere esaminati in forma collegiale e quindi con la partecipazione di tutti i componenti dei due Organi. L'indicazione dei Presidenti dei due Collegi e di un Vicepresidente quali destinatari dei dati dei questionari ha carattere

meramente procedimentale, attesa la delicatezza degli argomenti che negli stessi vengono trattati, ma nel merito non può sottrarre la competenza decisionale sulla materia alla cognizione dell'intero Collegio, al quale è demandata l'attività istruttoria e la formulazione delle proposte richieste dal Regolamento. Il Presidente e il vicepresidente non sono *ex se* organi del Corso di Studi ma funzionari preposti al Collegio; questo, e soltanto questo, è organo decisionale della materia. A tale interpretazione induce anche la lettera della disposizione del comma 1 dell'art. 6 che, nell'indicare i destinatari delle informazioni, adotta l'espressione generale di "Organi". Anche da ciò consegue che la cognizione dei dati dei questionari debba essere estesa a tutti i componenti dei due Collegi.

Non nuoce all'interpretazione sopra esposta il comma 7 dello steso art. 6 il quale dispone che "la diffusione e la comunicazione di dati al di fuori dei casi sopra tassativamente previsti è vietata e costituisce illecito disciplinare". Il divieto si riferisce ovviamente ad una possibile diffusione *extra moenia* dei dati (da Facoltà a Facoltà o, peggio, all'esterno dell'Ateneo), palesemente illecita. Come ha precisato il Consiglio di Stato (sez. V 13/12/1999 n. 2.109), è da ritenere parimenti illecito l'accesso ai dati per "mera curiosità", ossia quando difettino le finalità istituzionali alle quali il legittimo accesso è subordinato.

Confermano la legittimità della soluzione sopra esposta anche le norme del Codice della privacy di cui al D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 che all'art. 59 (v. anche l'art. 18) dispone che sia consentito l'accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, ove la conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici di carattere istituzionale, carattere di cui sono

certamente dotati gli interessi demandati alla competenza dei Collegi sopra indicati.”

Pratica n. 18.

“Istanza di un docente, dapprima sottoposto ad arresti domiciliari e a provvedimento di sospensione obbligatoria dall’impiego, volta alla riammissione in servizio, previa revoca della sospensione facoltativa dall’impiego, successivamente applicatagli.

La norma di riferimento è l’art. 91, primo comma, parte I del D.P.R. 10/01/1957: “L’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio”.

La durata degli effetti del provvedimento di sospensione è disciplinata dall’art. 9, secondo comma, della L. 7 febbraio 1990 n.19 “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”.

Tale termine si compirà per il caso in esame nel giugno del 2009.”

“La vicenda personale segnalata dal professore è la seguente.

Egli è dipendente dell’Università degli Studi di Genova in qualità di professore ordinario presso la Facoltà di.....

A seguito di ordinanza del GIP del Tribunale divenne sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato in ordine al reato di cui agli articoli 81, 317 c.p. (concussione continuata); tale misura venne sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Come conseguenza di quest’ultimo provvedimento venne disposta la sua sospensione obbligatoria dall’impiego con D.R. n.....

Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il professore fece istanza di essere riammesso in servizio; venne, invece, con D.R. disposta la sospensione cautelare facoltativa.

Tale situazione permane a tutt’oggi, mentre pende il procedimento penale che è – come appreso ufficialmente – ancora nella fase delle indagini preliminari.

L’istante, pertanto, chiede che la sospensione cautelare facoltativa venga revocata....”

Omissis

Relativamente al primo tema il Garante osserva.

L'attenzione – per risolvere il problema posto dall'istante – deve essere rivolta al provvedimento tuttora in vita, vale a dire il D.R. n. che dispose la sospensione cautelare facoltativa.

La norma richiamata e posta alla base di tale atto è l'art. 91, 1° comma, 1° parte del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 ancora oggi in vigore.

La norma così dispose testualmente: “L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio...”.

La motivazione del D.R. relativa alla particolare gravità della natura del reato richiama “i gravissimi indizi di reato di cui all'ordinanza di misura cautelare ed in particolare il grave sospetto del protrarsi nel tempo del coinvolgimento del professore in molteplici e gravi condotte delittuose ... abusando della sua qualità e dei suoi poteri e approfittando della carica e del ruolo rivestito all'interno dell'Università...”. Ed il medesimo provvedimento, con valutazione propria, considera tale situazione esistente “pur in presenza di revoca degli arresti domiciliari”. In tal modo l'Amministrazione ha esercitato il suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo – soltanto per rimanere al caso – se esso risulti manifestamente irragionevole, ipotesi non ricorrente nel caso.

Peraltro il giudice amministrativo, TAR, con ordinanza depositata il..., su ricorso proposto dal professore per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Rettore n...., respingeva l'istanza considerando che “sia pure nei limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, il bilanciamento di interessi effettuato dall'Amministrazione precedente con il provvedimento impugnato non pare affetto da manifesta irragionevolezza, né dalla dedotta violazione dell'art. 91 D.P.R. n. 3/57”.

Il richiamo dell'articolo ora citato induce ad esaminare un altro motivo di doglianza del professore, secondo il quale, ai sensi di tale norma, presupposto necessario per l'adozione della sospensione cautelare facoltativa (prima parte del primo comma dell'art. 91) è l'assoggettamento del dipendente ad un procedimento penale: tale presupposto, a suo dire, non si sarebbe realizzato nel caso in esame poiché il dipendente è attualmente sottoposto ancora a "indagini preliminari". Vengono citati, a conforto di questa tesi, alcune pronunce del Consiglio di Stato.

Di contro, però, va osservato che questa linea interpretativa è stata superata ritenendosi, più recentemente, e conformemente alla dottrina penalprocessuale, che il "procedimento penale" inizia con l'acquisizione della *notitia criminis* e con la conseguente iscrizione dell'indagato nell'apposito registro del P.M., mentre il "processo penale" inizia con la richiesta di rinvio a giudizio o con altre forme di richieste di giudizio. Il principio conseguentemente affermato è dunque nel senso che "anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, l'art. 91, primo comma, T.U. n. 3/57 consente alla Pubblica Amministrazione di disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente che sia stato sottoposto ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, anche se revocato, quando non vi sia stata ancora la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio".

(principio richiamato da Sentenza Consiglio di Stato 19.XI.2002, con rinvio a Sentenza Consiglio di Stato 10.3.1999).

Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, si attaglia perfettamente al caso in esame, e risponde pertanto, alla doglianza del ricorrente confermando la legittimità del provvedimento di sospensione, tuttora efficace.

Rimane da dire circa la durata degli effetti di esso. Ai sensi dell'art. 9, 2° comma L. 7 febbraio 1990 n. 19: "Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del

procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”. Nel nostro caso il termine si compie il 29 giugno 2009.

Pratica n. 18bis.

“Richiesta del medesimo docente volta ad ottenere la corresponsione degli utili derivati da due prestazioni conto terzi svolte dal proprio dipartimento di afferenza.

Per una delle due prestazioni nulla può essere preteso dal docente che, di fatto, non ha potuto dare il proprio apporto professionale al progetto, essendo stato attivato dopo i provvedimenti cautelativi sospensivi.

Relativamente alla seconda prestazione, il procedimento amministrativo risulta ancora in corso e le relative valutazioni impongono l'utilizzazione di strumenti procedurali di cui il Garante non dispone”.

“Altro tema di doglianza è il seguente.

Il professore afferma di avere più volte richiesto al Dipartimento ed alla Direzione Amministrativa di provvedere alla corresponsione degli utili da prestazioni per conto terzi (in particolare quelli maturati per l'attività svolta quale responsabile della segreteria scientifica.....) relativi al primo semestre del 2004, in passato sempre regolarmente accreditati.

L'istante, pertanto, chiede che gli sia corrisposto quanto di sua spettanza”.

omissis

“Relativamente al secondo tema: corresponsione degli utili da prestazioni per conto terzi, questo Garante non può che riservarsi di esprimere il proprio parere a conclusione dell'*iter* amministrativo in corso, che si presume verrà concluso prossimamente. Infatti, da ultimo, in data..., il Segretario Amministrativo del dipartimento in argomento ha ricevuto, da parte del Direttore del Dipartimento, la richiesta volta ad ottenere chiarimenti sul modo in cui l'Amministrazione ritiene di definire la vicenda lamentata dal professore.

Dunque solo a conclusione di questa fase conclusiva dell'*iter* amministrativo, vale a dire una volta in possesso di tutti gli elementi per esprimere un parere motivato, questo Garante potrà intervenire.

Si resta pertanto in attesa di ottenere gli atti che verranno adottati dall'Amministrazione, provvedendosi all'apertura di una nuova pratica contenente gli atti relativi a questo tema".

Pratica n.21.

“Richiesta di parere da parte dell’Amministrazione in ordine all’esistenza di due tipologie di didattica frontale a tempo pieno e due a tempo parziale: da un lato i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della L. 230/05, dall’altro quelli che hanno assunto servizio successivamente, ciò alla luce dell’art. 1, comma 19, della citata Legge che dispone: “I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento...””.

Necessità di stabilire cosa debba intendersi per “stato giuridico” da conservare sotto il profilo del vincolo di orario di didattica frontale. Esso riguarda soltanto i diritti e i doveri in godimento dal docente grazie a disposizioni normative primarie (leggi ed atti equiparati) e ad atti normativi secondari (regolamenti).

L’orario minimo dell’attività di didattica frontale anteriore alla L. 230/05, disciplinato da meri atti amministrativi, non costituisce, pertanto, parte integrante dello “stato giuridico”.

L’organo che ha l’obbligo di intervenire, allorquando si riscontri, da parte di un docente, l’abituale mancanza ai doveri di ufficio, compreso il vincolo di orario di 120 ore di didattica frontale, è il Preside di Facoltà, a sensi dell’art. 12, comma 1, lettere b) e c) dello Statuto di Ateneo (“...sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà...”).

Su richiesta dell'Amministrazione, il precedente Garante aveva espresso un motivato parere avente per oggetto i limiti minimi di didattica frontale previsti dall'art. 1, comma 16, in relazione al comma 19, della Legge 4 novembre 2005, n.230 (v. prot. 10.936 pos. II/17 del 03/05/2006).

A questo, Garante viene ora richiesto di formulare un parere aggiornato sulla medesima materia.

L'esigenza di un chiarimento era nata da una presa di posizione del sindacato del CIPUR, secondo il quale il combinato disposto delle due norme sopra citate condurrebbe a constatare che, permanendo per i professori non optandi (a tempo pieno) lo stato giuridico in godimento, per i medesimi non possa ritenersi applicabile l'obbligo delle 120 ore di didattica frontale.

E' opportuno perciò riportare le citate norme che rilevano ai nostri fini.

Articolo 1, comma 19: "I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento...".

Articolo 1, comma 16: "Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica di cui 80 di didattica frontale...".

Il problema è, dunque, il seguente: esistono due tipologie di didattica frontale a tempo pieno e due a tempo parziale- da un lato i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della L. 230/05, dall'altro quelli che assumono servizio successivamente oppure tale differenza non è contemplata nella norma richiamata? Per scendere al concreto, che valore ha l'espressione "conservano lo stato giuridico" relativamente ai soggetti sopraindicati in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, con riferimento all'obbligo di prestazione di didattica frontale?

Il percorso logico giuridico seguito nel precedente parere appare costituire una risposta risolutiva.

Per stabilire cosa debba intendersi per "stato giuridico" da conservare sotto il profilo del vincolo di orario, si è ricorso, nel precedente parere, a ricostruire il relativo *excursus* storico, dal quale si ricava come prima dell'avvento della citata legge 230/05 la didattica frontale non fosse disciplinata legislativamente da atti normativi primari

(leggi ed atti equiparati) né da atti normativi secondari (regolamenti). Essa, invero, era ed è tuttora regolata solo da intese tra Consiglio di Facoltà, Consiglio di corsi di laurea e docente interessato: si tratta, dunque, di meri atti amministrativi privi, come tali, di valore normativo.

Sono tali atti idonei a definire lo "stato giuridico" che si pretende di conservare?

Già nel precedente parere si era messa in luce la norma stabilita nell'art. 97 della Costituzione, la quale dispone, fra l'altro, che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. ."

Si deve dunque affermare che esiste, nel nostro ordinamento, per la materia di organizzazione dei pubblici ufficiali, il principio di riserva (relativa) di legge. E, sul piano interpretativo, l'opinione della dottrina e le pronunce della Corte Costituzionale sostengono che tale riserva non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna degli uffici, ma si estende alla disciplina del rapporto di impiego di tutti gli uffici dello Stato e degli altri Enti pubblici.

La conclusione è, dunque, che la disciplina dell'orario minimo dell'attività didattica frontale anteriore alla L. n. 230/05, essendo contenuta, come sopra osservato, in meri atti amministrativi, non può costituire parte integrante dello "stato giuridico" dei professori universitari -correttamente inteso- da conservare.

Va dunque ribadito che la conservazione dello "stato giuridico" precedente alla Legge 230 più volte citata riguarda soltanto i diritti e i doveri che erano in godimento dal docente grazie a disposizioni normative, con esclusione pertanto della didattica frontale da esse non disciplinata.

Non viene, inoltre, trascurato nel precedente parere, un richiamo ad altro canone interpretativo (art. 12 delle Preleggi al Codice Civile): quello della "intenzione del legislatore", dalla cui individuazione è stato facile ricavare conferma della correttezza della tesi fin qui sostenuta.

Un ultimo argomento da utilizzare nello stesso senso è infine quello desumibile dal comma 19 dell'art. 1 della ridetta L.230/05, laddove si dispone esplicitamente un trattamento differente, in relazione alla materia del collocamento a riposo, "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge...". La regola interpretativa cui fare ricorso nel caso è quella secondo cui *ubi lex voluit ibi dixit*, che ci fa ancora una volta concludere a favore dell'esclusione di una (non prevista) disparità di trattamento in relazione alla materia della didattica frontale.

Per completezza di discorso appare opportuno trattare sommariamente dell'organo che ha l'obbligo di intervenire allorché si verificano, da parte del docente, condotte rientranti nelle ipotesi sanzionali previste dall'art. 89 del T.U. 1529/33: in particolare dalla lettera b) del primo comma che prevede l'abituale mancanza ai doveri di ufficio (*rectius*, osservanza dei limiti minimi di didattica frontale).

Per vero, già il precedente titolare di questo Ufficio si era occupato in altra occasione di questo argomento (v. prot. 29.996 pos. II/17 del 19/12/2006). In questa sede viene ripreso tale parere, nelle sue parti essenziali, per offrire, come detto, un quadro completo sul tema dei limiti minimi di didattica frontale.

L'organo in esame è, dunque, il Preside di facoltà. A questa conclusione si giunge premettendo che tutte le strutture della Pubblica Amministrazione sono caratterizzate dal principio di gerarchia, nel quale si inquadra, appunto, anche il Preside di Facoltà l'organo monocratico dell'Ateneo dotato di ampie potestà

“amministrative”. Organo, dunque, sottoposto al Rettore e sovraordinato a tutte attività amministrative svolte dalla Facoltà che comprendono, ovviamente, il puntuale svolgimento, da parte di ogni docente, della didattica nel rispetto del monte-ore stabilito dalla L. n. 230/05.

Le norme statutarie dell'Università di Genova che puntualizzano la figura e le funzioni del Preside di Facoltà sono contenute nell'articolo 12, e di queste, a proposito del presente discorso, vanno richiamate le lettere b) e c) del comma 1, le quali dispongono, rispettivamente: "vigila, nell'ambito della facoltà e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti" e "sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà...".

Unitamente ai poteri, sono conseguentemente attribuite al Preside le relative responsabilità.

In particolare, con riferimento al potere specificato nel sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà, egli ha l'obbligo di segnalare le mancanze previste dall'articolo 89 del T.U. 1529/33: ivi compresa, dunque, "l'abituale mancanza ai doveri d'ufficio" (*rectius*, osservanza dei limiti minimi di didattica frontale). E, poiché la competenza ad infliggere la sanzione disciplinare previste per le mancanze riferibili al docente è "il Ministro su conforme parere della Corte di disciplina" (art.89 ora citato), la segnalazione relativa deve essere fatta a tale organo.

Pratica n. 24.

“Richiesta di parere da parte di alcuni docenti in ordine all’autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di docenti a tempo pieno.

Il Garante, sottolineata l’esigenza di non sottrarre all’Ateneo alcuna possibile risorsa finanziaria nella previsione di una diminuzione dei finanziamenti da parte dello Stato, ha individuato alcune iniziative che l’Ateneo potrebbe assumere in proposito:

- *in particolare, la previsione esplicita delle ipotesi di divieto nel Regolamento di Ateneo che disciplina le consulenze svolte a titolo privato dai docenti;*
- *una riformulazione dell’art. 5 del citato Regolamento con la specificazione dei criteri da applicare per il conferimento degli incarichi ovvero per gli eventuali dinieghi;*
- *seguire, nel caso di Enti pubblici, la regola per cui la richiesta di stipula delle convenzioni sia diretta alle strutture universitarie e non ai singoli docenti;*
- *segnalare ai docenti a tempo pieno le conseguenze a loro carico nel caso in cui svolgano attività privata in mancanza della prescritta autorizzazione”.*

I richiedenti il parere sottolineano, in premessa, l’esigenza di non sottrarre all’Ateneo alcuna possibile risorsa finanziaria propria, tanto più oggi che si prevede una diminuzione dei finanziamenti da parte dello Stato.

Fra le iniziative che l’Ateneo potrebbe assumere in proposito viene auspicata una più attenta regolamentazione delle consulenze che potrebbero essere svolte dalla struttura di afferenza e che, invece, i singoli docenti svolgono a titolo privato, talvolta privi della prescritta autorizzazione.

Ebbene, i richiedenti fermano la loro attenzione sulle seguenti auspiccate iniziative da parte degli Organi di governo dell’Ateneo:

- L’esplicitazione, nel Regolamento che disciplina la materia, del divieto di concedere l’autorizzazione quando l’attività di consulenza richiesta può essere svolta nell’ambito di una struttura dell’Ateneo;
- L’invito agli Enti pubblici a seguire la regola secondo cui la stipula delle convenzioni di consulenza sia rivolta alle strutture universitarie, salvo casi di impossibilità documentata;
- La segnalazione a tutti i docenti a tempo pieno delle conseguenze a loro carico se svolgessero attività privata senza chiedere la prescritta autorizzazione.

Già precedentemente, come, peraltro, ricordato dai richiedenti, il Garante, in data 12 settembre 2007 (prot. n. 20.519 pos. II/17), si era occupato del tema relativo all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di docenti a tempo pieno. Egli aveva sottolineato i seguenti punti che si condividono:

- Ai sensi dell'art. 53 del D.lvo n. 165/2001 “con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto”;
- Ai sensi art. 53 comma 5 del D.lvo n. 165/01 “in ogni caso” il conferimento dell'incarico o la sua autorizzazione “sono disposti dai rispettivi organi competenti (*nel caso, dell'Ateneo*) secondo criteri oggettivi e predeterminati”;
- In attuazione delle norme richiamate, l'art. 5 del Regolamento di cui a D.R. P/2.356 del 12/10/1999 dispone che “L'istanza di autorizzazione è rigettata...qualora l'incarico di cui trattasi sia incompatibile con l'adempimento dei doveri d'ufficio, e in particolare...qualora lo svolgimento dell'incarico... possa altresì comportare uno svantaggio economico per l'Ateneo”.
- Data la genericità della formula contenuta nel citato art. 5 del Regolamento (essa infatti non contempla oggettività e predeterminazione dei criteri da applicare per il conferimento dell'autorizzazione), se ne auspica una riformulazione con la quale dovrebbero essere specificati quei criteri e, quindi, i casi di incompatibilità degli incarichi;
- L'interpretazione dell'art. 5 nell'attuale formulazione, ed in particolare l'espressione “qualora lo svolgimento dell'incarico... possa altresì comportare uno svantaggio economico per l'Ateneo”, fa risultare fra le attività ostative all'autorizzazione all'incarico esterno quelle dalle quali possa derivare per l'Ateneo un beneficio economico suscettibile di entrare in conflitto con il detto incarico per cui si richiede l'autorizzazione. Si eviterebbe così il cosiddetto “lucro cessante” che altrimenti subirebbe l'Ateneo in conseguenza del mancato introito del

compenso per la consulenza svolta da altro soggetto (il professore a tempo pieno).

- Viene, infine, da segnalare che, ove il danno patrimoniale per l'ateneo avesse i requisiti di certezza, effettività ed attualità, potrebbe essere perseguito come danno erariale dalla Corte dei Conti.

Alla luce, dunque, delle disposizioni richiamate e delle relative interpretazioni date, che -si ripete- vengono condivise, si esprime il parere secondo cui non può che auspicarsi una riformulazione del Regolamento emanato sul tema in esame (art. 5), evitando l'attuale genericità che è priva della richiesta di oggettività e predeterminazione (art. 53, co. 5 del D.lvo 165/2001) dei criteri da applicare per il rilascio dell'autorizzazione.

Va, comunque, precisato -come già rilevato nel precedente parere- che l'Amministrazione conserverebbe il potere di discrezionalità tecnica rivolto ad accertare, caso per caso, se non sussistano circostanze eccezionali (es: impossibilità di rispettare i tempi della prestazione richiesta) da rendere non praticabile la gestione istituzionale dell'incarico.

Non appare, poi, sussistere alcun ostacolo alla previsione di un invito, da rivolgere agli Enti pubblici, affinché i medesimi adottino la regola secondo cui la stipula delle convenzioni di consulenza sia rivolta alle strutture universitarie, salvo i casi di documentata impossibilità.

Appare, infine, opportuna la segnalazione a tutti i docenti a tempo pieno delle conseguenze a loro carico nel caso in cui svolgano attività privata senza chiedere la prescritta autorizzazione.

Saranno dunque gli Organi competenti ad attivarsi per l'adozione delle iniziative sopra segnalate.

CONCLUSIONI

A conclusione della prescritta relazione, mentre ho il piacere di esprimere viva gratitudine a coloro che hanno concorso alla mia nomina a Garante, consentendomi così, pur in età non più tenera, di affrontare una nuova sfida intellettuale in un ambiente culturalmente qualificato, mi piace altresì segnalare alcuni dati.

La mia attività, svolta con rinnovata passione e -debbo dire- assistita da un ottimo Ufficio di segreteria, ha affrontato i più svariati temi, i più significativi dei quali sono stati posti in evidenza mediante la trascrizione del testo dell'intero parere. Fra essi, per l'attualità della materia, si segnala quello relativo all'osservanza da parte dei docenti dell'orario minimo di didattica frontale e ai relativi doveri di vigilanza attribuiti ai Presidi di Facoltà.

Debbo altresì segnalare di aver goduto di una tempestiva collaborazione da parte degli Uffici ai quali mi sono rivolto per l'individuazione di fonti normative e per essere messo al corrente dei procedimenti seguiti per giungere al provvedimento conclusivo, rispetto al quale sono state avanzate le doglianze poste alla mia attenzione.

Come accennato, in premessa, la mia attività ha avuto inizio in data 1 febbraio 2008 e, pertanto, i miei contributi sono riferibili al periodo di tempo corrente da tale data fino all'inizio dell'anno accademico 2008/2009.

Mi è gradito concludere la presente relazione rivolgendo a tutti i Signori Senatori i più vivi auguri di un buon lavoro.